

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO

Le parti:

1. **COMUNE DI TRENTO**, con sede a Trento in Via Belenzani 19, codice fiscale n. 00355870221, di seguito denominato “Ente”, rappresentato dalla Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
2. **TRENTINO RISCOSSIONI**, con sede a Trento in Via Jacopo Aconcio, n. 6, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02002380224, Società per azioni soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominata “Società”, rappresentata da.....
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* come da nomina dell’Assemblea dei Soci di data 11 giugno 2020

Preso atto che:

- l’art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ha autorizzato la Provincia Autonoma di Trento a “costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dall’articolo 10, comma 7, lettere c) o d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, denominata "Trentino Riscossioni S.p.A.", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2, possono affidare sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente:

- l’attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;
- la funzione di riscossione coattiva delle entrate ai sensi dell’articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#) e del comma 2 dell’articolo 36 (Disposizioni in materia di riscossione) del decreto legge 31 dicembre

Allegato n. 1 alla deliberazione

2007, n. 248;

- l'attività di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale.
- la Provincia, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2 dell'art. 34 della legge provinciale 3/2006 possono affidare alla società tutte le attività connesse o complementari a quelle previste dal comma 1, ivi compresa la gestione delle violazioni amministrative nonché l'acquisizione diretta sul conto della società dei versamenti relativi alle entrate di qualsiasi natura affidate;
- la Provincia, sulla base della normativa sopra esposta, ha costituito in data 2 dicembre 2006 la Società Trentino Riscossioni S.p.A., con sede attualmente in Via Jacopo Aconcio, n. 6 - Trento;
- in ordine alla partecipazione nella Società degli Enti ad ordinamento provinciale e regionale, l'articolo 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, prevede che “qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più Enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio, spetta ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio”;
- a tal fine è stato approvato, con deliberazioni di Giunta provinciale n. 2293 del 19 ottobre 2007 e n. 883 del 14 giugno 2019, lo schema di convenzione per la *governance* di Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a cui sono allegato, ai sensi dell'art. 4 della stessa, le condizioni generali di servizio tra gli

Allegato n. 1 alla deliberazione

- enti firmatari della convenzione e la Società Trentino Riscossioni S.p.A.;
- il Comune di Trento con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 88 del 17 luglio 2012 e n. 108 del 15 luglio 2020 ha stabilito di aderire alla predetta convenzione;
 - ai sensi dell’art. 3, comma 5, della citata convenzione da ultimo approvata, con l’atto dell’adesione alla medesima l’Ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio;
 - tra le parti vige l’assetto negoziale con il quale il Comune affida alla Società la funzione di riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie di cui al contratto concluso in data 25.02.2013 n. 24575 racc. qui integralmente richiamato seppur non materialmente allegato, con scadenza 31.12.2017, successivamente confermato e prorogato fino al 31.12.2022 con atto aggiuntivo n. 605/terzi sottoscritto in data 28.12.2017;
 - con deliberazione della giunta comunale n. di data sono stati approvati lo schema di atto aggiuntivo al vigente contratto e i relativi allegati denominati “Modalità di effettuazione della riscossione coattiva (relativamente ai crediti intimati dal 1.1.2020 con avviso di accertamento esecutivo)” e “Tariffe applicate da Trentino Riscossioni S.p.a. (relativamente ai crediti intimati dal 1.1.2020 con avviso di accertamento esecutivo)”.

Stipulano:

Art. 1

OGGETTO

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 si è reso necessario integrare il contratto, al fine di prevedere l’istituto dell’accertamento esecutivo, inserire anche l’accertamento esecutivo tra le attività affidabili alla Società e adeguare le disposizioni in tema di rateizzazione, come meglio dettagliato negli

Allegato n. 1 alla deliberazione

allegati “Modalità di effettuazione della riscossione coattiva (relativamente ai crediti intimati dal 1.1.2020 con avviso di accertamento esecutivo)” e “Tariffe applicate da Trentino Riscossioni S.p.a. (relativamente ai crediti intimati dal 1.1.2020 con avviso di accertamento esecutivo)”.

Art. 2

DURATA ED EFFICACIA

La data di scadenza del contratto di affidamento alla Società rimane invariata al 31.12.2022 anche in riferimento alla nuova attività di accertamento esecutivo.

Art. 3

CONFERMA CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le parti dichiarano che le restanti parti del Contratto di servizio trovano piena applicazione con riguardo a tutte le norme contrattuali indicate nello stesso.

Art. 4

REGIME FISCALE

L'imposta di bollo relativa al presente atto aggiuntivo è ripartita tra le parti nella misura del cinquanta per cento.

Ai fini fiscali, le Parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente autonomo contenuto patrimoniale e comunque riguardante prestazioni soggette ad I.V.A.

Il Comune di Trento

Trentino Riscossioni S.p.A.

La Dirigente del Servizio

Il Presidente

Risorse finanziarie e patrimoniali

Le sottoscrizioni del presente atto vengono apposte in forma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Allegato n. 1 alla deliberazione

ALLEGATI:

– MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA, RELATIVAMENTE AI CREDITI

INTIMATI DAL 1.1.2020 CON AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

– TARIFFE APPLICATE DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. RELATIVAMENTE AI CREDITI INTIMATI DAL

1.1.2020 CON AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

***(relativamente ai crediti intimati dal 1.1.2020 con avviso di accertamento
esecutivo)***

1. PRINCIPI GENERALI

L'Ente relativamente ai propri crediti di natura patrimoniale e tributaria distintamente per ogni singola imposta di servizio (tipologia di entrata da recuperare) e in qualsiasi fase della riscossione, nel rispetto della norma vigente, può procedere in autonomia all'intimazione del pagamento con avviso di accertamento esecutivo, affidando alla Società la fase coattiva di presa in carico e sollecito di pagamento, nonché di attivazione delle azioni cautelari ed esecutive, giudiziali ed extragiudiziali, oppure può affidare alla Società l'intera procedura di riscossione coattiva (accertamento esecutivo/intimazione con funzione esecutiva/attività cautelari, esecutive, giudiziali ed extragiudiziali).

La Società è autorizzata a stabilire le modalità e le tempistiche operative nel rispetto del presente allegato e delle indicazioni del Comitato di indirizzo.

La Società si impegna a nominare all'interno del proprio organico il Responsabile del procedimento che dovrà essere indicato su gli atti emessi.

2. SEQUENZA PROCEDURALE

La riscossione coattiva derivante da lista di carico viene effettuata dalla Società con la seguente procedura standard:

2.1 Affidamento della pratica

- la lista delle posizioni da riscuotere viene fornita dall'Ente esclusivamente in formato elettronico concordato, e trasmesso almeno 180 giorni prima del termine di decadenza/prescrizione del credito impegnandosi a rispettare le modalità indicate dalla Società;

- la Società elabora i dati contenuti nella lista delle posizioni da riscuotere integrandoli con quelli necessari alla corretta riscossione e trasmette all'Ente il riepilogo delle posizioni debitorie (c.d. minuta di carico) per l'approvazione;
- l'Ente, con l'approvazione della "minuta di stampa", garantisce che i crediti affidati alla Società siano certi, liquidi ed esigibili.

2.2 Accertamento esecutivo/intimazione con funzione esecutiva (nei casi in cui l'Ente non abbia già emesso in proprio l'accertamento esecutivo)

- la Società, per le casistiche previste dalla normativa vigente, provvede alla predisposizione della stampa, alla notifica (anche tramite PEC o altri servizi di notifica digitale certificati) dell'accertamento esecutivo, nel caso di entrate di natura tributaria, ovvero dell'intimazione di pagamento con efficacia esecutiva, nel caso di entrate di natura patrimoniale, ai sensi della legge n. 160 del 19.12.2019 e ss.mm.;
- qualora la Società abbia gestito per conto dell'Ente la fase ordinaria e l'eventuale fase relativa al sollecito di pagamento/atto di liquidazione del tributo, la lista delle posizioni da riscuotere viene predisposta in autonomia nel rispetto delle tempistiche stabilite con l'Ente.

2.3 Presa in carico e sollecito di pagamento (nei casi in cui l'Ente abbia già emesso in proprio l'accertamento esecutivo)

- la Società, per le casistiche previste dalla normativa vigente, provvede all'acquisizione degli atti esecutivi emessi in autonomia dall'Ente e non pagati nei termini previsti. L'Ente, nella fase di trasmissione delle liste di carico, è tenuto a comunicare alla Società la data di notifica positiva dell'atto esecutivo. L'attività della Società consiste nell'acquisizione dei dati necessari alla predisposizione, alla stampa e alla notifica (anche tramite PEC o altri servizi di notifica digitale certificati) dell'atto di presa in carico e sollecito di pagamento di atti esecutivi emessi dall'Ente, ai sensi della legge n.

160 del 19.12.2019;

- Periodicamente la Società invia un atto di presa in carico e sollecito con tutti gli atti esecutivi pervenuti nel periodo in modo da garantire maggiore efficacia al recupero. La notifica verrà effettuata secondo le modalità previste dalla legge.

2.4 Avviso di intimazione di pagamento ex art. 50 dpr. n. 602/73

Per le posizioni non pagate, la Società provvede all'emissione e notifica (anche tramite servizi di notifica digitale certificati) dell'avviso di intimazione di pagamento ex art. 50 dpr. n. 602/73 che aggrega eventuali crediti di altri Enti Soci, garantendo maggiore efficacia al recupero. Tale avviso, oltre a sollecitare ulteriormente il pagamento, ha la funzione di interrompere i termini prescrizionali e di rinnovare i termini per l'avvio delle attività esecutive.

2.5 Misure cautelari ed azioni esecutive

Per le posizioni non pagate la Società, decorso il termine per il pagamento degli atti di cui ai punti precedenti, intraprende l'indagine di solvibilità sul debitore al fine di verificare la sussistenza di beni o dei redditi aggredibili. In base alle regole stabilite dal Comitato di indirizzo, la Società valuterà quale sia l'attività più opportuna da intraprendere in relazione al *quantum* dovuto ed alla legislazione vigente, attivando:

2.5.1 le misure cautelari, quali

- il fermo amministrativo dei beni mobili del debitore iscritti nei pubblici registri (dandone preventiva comunicazione al debitore);
- l'iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili (dandone preventiva comunicazione al debitore).

2.5.2 le azioni esecutive, quali

- il pignoramento presso terzi (ad esempio di salari e stipendi, pensioni, fitti e pigioni, di somme depositate presso istituti bancari, etc.);
- il pignoramento e la relativa vendita forzata di beni mobili registrati;

- l'espropriazione immobiliare diretta e l'intervento nelle procedure esecutive già avviate.

2.6 Riconciliazione e riversamento

La Società gestisce tutte le attività connesse agli incassi, alla corretta riconciliazione, al riversamento delle somme riscosse e alla rendicontazione secondo quanto indicato negli artt. 6 e 7 del vigente contratto di servizio.

2.7 Atti modificativi del credito

L'Ente trasmette in formato elettronico, anche utilizzando il portale messo a disposizione dalla Società, i provvedimenti di sospensione e di discarico parziale o totale.

2.8 Rimborsi

La Società in qualità di titolare della funzione, qualora riscontri un pagamento non dovuto (sia esso un pagamento in eccesso che un pagamento non dovuto ad esito di un discarico disposto dall'Ente creditore) provvede in autonomia a rimborsare il Contribuente.

3. AGGIO ED ONERI A CARICO DEL DEBITORE

Quale remunerazione per l'attività di riscossione coattiva, la Società richiederà al debitore la corresponsione degli oneri di riscossione di cui alla legge n. 160 del 19.12.2019 e ss.mm. oltre al rimborso delle spese postali, di notifica nonché di quelle tabellari inerenti la procedura esecutiva.

4. RATEAZIONI

L'importo minimo rateizzabile, a condizione che il debitore dichiari di versare in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e che potrà essere dettagliata nel disciplinare tecnico previsto all'art 3 comma 4 del contratto di servizio, è pari ad euro 60,00, al netto degli oneri di riscossione aggiuntivi, per cui l'importo delle singole rate deve essere di almeno euro 30,00.

La decadenza dal beneficio della rateazione avviene al mancato pagamento della prima rata oppure, successivamente, di sei rate.

Potranno essere concesse le rate secondo il seguente schema:

- importi fino a 1.000,00: massimo 18 rate;
- importi da 1.000,01 a 2.000,00: massimo 36 rate;
- importi da 2.000,01 a 3.500,00: massimo 60 rate;
- importi da 3.500,01 a 20.000,00: massimo 72 rate.
- Importi superiori a 20.000,00: massimo 120 rate.

Per i debiti di importo superiore a euro 20.000 è prevista la presentazione di idonea garanzia, da prestarsi mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. L'Ente ha la facoltà di derogare in merito all'obbligo di presentazione della garanzia e l'eventuale tipologia.

Sulle somme rateizzate è applicato l'interesse moratorio calcolato in base al vigente tasso di interesse legale.

Al fine di rispettare l'art.1 comma 797 della legge di bilancio n. 160/2019, la rateazione come sopra disciplinata è da applicarsi anche ai carichi affidati ante 01.01.2020.

TARIFE APPLICATE DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.
(relativamente ai crediti intimati dal 1.1.2020 con avviso di accertamento esecutivo)
 - al netto dell'iva -

Accertamento esecutivo/Intimazione con funzione esecutiva	
Compenso a carico dell'Ente	Compenso a carico del Contribuente
<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di esecutività dell'atto, la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere 	<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di esecutività dell'atto, nessuno
<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene dopo 60 ed entro 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere più l'eventuale differenza tra il 3% e la quota corrisposta dal contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene dopo 60 ed entro 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere (con tetto di 300 euro)
<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene dopo 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto è pari all'eventuale differenza tra il 6% e la quota corrisposta dal contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene dopo 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto, la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere (con tetto di 600 euro)
Accertamento esecutivo già notificato dall'Ente	
Compenso a carico dell'Ente	Compenso a carico del Contribuente
<ul style="list-style-type: none"> • la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere 	<ul style="list-style-type: none"> • nessuno